



# COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

## PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione n. 62 del 31.07.2020 – Segretario Comunale

**Oggetto: FESR - PON 2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI RIVANAZZANO TERME IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID - 19 - ACQUISTO ARREDI A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA - CUP D46J20000340001 - CIG. 83905737E0.**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

**VISTA** la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90: *“Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;*

- art.6 D.P.R. 62/2013: *“Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;*

- art. 7 D.P.R. 62/2013: *“ Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”;*

- Il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Rivanazzano Terme, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2015;

**ATTESO CHE** il sottoscritto Segretario relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 30.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, nel cui contesto veniva deliberato di prendere atto della nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, per l'utilizzo di un importo pari a € 15.000,00, a valere sul PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, relativamente alla realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, approvando contestualmente la scheda sintetica progettuale redatta dal RUP - Responsabile del Settore Territorio e Ambiente, relativa alle forniture di arredi ed attrezzature scolastiche idonei a favore il necessario distanziamento tra alunni, insegnanti e personale ausiliario, a favore dell'Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme, sito in Via XX Settembre 45 (plesso comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado);

**DATO ATTO CHE** è stata predisposta una scheda unica per i due ordini di scuola, appartenenti allo stesso plesso/edificio scolastico, procedendo all'acquisizione di CUP unitario, e successivamente suddividendo le forniture individuando lotti secondo criteri di funzionalità, organicità ed omogeneità;

**DATO ATTO CHE**, per quanto attiene la scuola primaria, a seguito di sopralluogo congiunto esperito dalla Dirigente Scolastica e dal R.S.P.P. dell'Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme unitamente al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Rivanazzano Terme, al fine della verifica della rispondenza degli spazi, ambienti ed aule didattiche dell'Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 sulla base delle indicazioni del R.S.P.P. del medesimo Istituto Comprensivo, è emersa la necessità di procedere all'acquisto di nuovi arredi scolastici per quanto attiene gli spazi didattici della Scuola Primaria (n. 8 mobili contenitori di misure diverse e n. 5 appendiabiti);

**VISTO** il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016;

**DATO ATTO** che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**CONSIDERATO**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016;

**RILEVATO**, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

**ATTESO CHE** la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**VERIFICATO**, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive e/o con beni e servizi comparabili con quelli necessari per le finalità di questa amministrazione stipulate da CONSIP;

**RICHIAMATO** il comma 130 dell’articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019) con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico da 1.000 euro a 5.000 euro;

**DATO ATTO CHE:**

- la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro ma si è ritenuto di procedere ugualmente mediante il ricorso al catalogo elettronico del MEPA;

- l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto della fornitura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge n. 76/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di attivare la fornitura in tempo utile per l’inizio dell’A.S. 2020/2021;

- il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da indagini di mercato informali;

**DATO ATTO CHE**, a seguito di attenta comparazione delle offerte disponibili, tenuto conto delle esigenze dell’ente, nel rispetto del principio di rotazione, si è ritenuto di avvalersi della Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL con sede in Via Gabrielli 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) – P.IVA 02027040019 per le forniture necessarie;

**DATO ATTO CHE** la suddetta impresa è specializzata nel settore di cui trattasi, dotata delle necessarie competenze tecniche all’uopo prescritte;

**VISTO** l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

**DATO ATTO CHE:**

- l’oggetto e la finalità del contratto in questione è l’affidamento della fornitura di arredi a servizio dell’Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme - scuola primaria, come da bozza ordinativo MEPA n. 5623379 (nuovi arredi scolastici per gli spazi didattici della Scuola Primaria - n. 8 mobili contenitori di misure diverse e n. 5 appendiabiti);

- la forma di stipulazione è il contratto elettronico tramite MEPA (ODA);

- il compenso è fissato in Euro 1.913,04 oltre IVA;

- sono clausole essenziali del contratto l’esecuzione della fornitura a regola d’arte ed in conformità alla normativa vigente;

- tempi di esecuzione: settembre 2020;
- pagamento previa presentazione di apposita fattura;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento conformemente al vigente Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
- clausole essenziali: il soggetto affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il n. CIG è il seguente: 83905737E0; *L'incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente provvedimento, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivanazzano Terme, approvato e vigenti. Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito [www.comune.rivanazzanoterme.pv.it](http://www.comune.rivanazzanoterme.pv.it), sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali" sotto sezione di secondo livello "Atti generali". Le violazioni delle disposizioni in essi contenute potrà comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile del Settore, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione al concessionario dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile del Settore dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale;*

**VISTO** il DURC regolare, in atti, prot. INPS\_21022372;

**VISTO** l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;

**RAVVISATA** la propria competenza ai sensi art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, stante l'assenza del Responsabile Settore Territorio e Ambiente;

**VISTI:** il D.Lgs. 267/2000; lo Statuto Comunale; il Regolamento Comunale di Contabilità; il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

**VISTA** l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000;

#### **DETERMINA**

1. Di procedere all'acquisto mediante ricorso allo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione, per le motivazioni addotte nella premessa narrativa, della fornitura di arredi a servizio dell'Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme - scuola primaria - come da bozza ordinativo MEPA n. 5623379 (nuovi arredi scolastici per gli spazi didattici della Scuola Primaria - n. 8 mobili contenitori di misure diverse e n. 5 appendiabiti) - al costo di € 2.333,91 IVA compresa, dalla Ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL con sede in Via Gabrielli 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) – P.IVA 02027040019.
2. Di dare atto che oggetto, finalità, forma di stipula, clausole essenziali e modalità di scelta del contraente sono quelle indicate in narrativa;
3. Di impegnare a favore della suddetta ditta, per la fornitura di cui sopra, la somma di Euro 2.333,91 Iva compresa a carico del capitolo 20450105 della competenza del BPE 2020. Di dare atto che la predetta fornitura è finanziata a valere sul PON "Per la scuola" 2014/2020 – Asse II FESR – Linea di azione 10.7.1 – come da nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 rilasciata dal Ministero dell'Istruzione.
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott. Francesco Matarazzo

---

#### **UFFICIO DI RAGIONERIA**

Imp. n. 759/2020 per € 2.333,91\_\_\_\_\_

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa determinazione.

Rivanazzano T. , \_07.08.2020\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. Emma LUCARNO

---

*Si certifica che il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi dal 27.08.2020.*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Matarazzo



Handwritten signature or initials.